

comune di
PRATO



COMUNE DI PRATO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, GRANDI OPERE, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE
U.O. RECUPERO DEL PATRIMONIO STORICO

Restauro del Bastione delle Forche




PROGETTO ESECUTIVO

COMMITENZA: Comune di Prato

ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI: Roberto CAVERNI
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, GRANDI OPERE, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE - Dirigente del servizio: Ing. Lorenzo FRASCONI
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Francesco PROCOPIO

PROGETTO: Raggruppamento Temporaneo di Professionisti:

CAPOGRUPPO
SPIRA
ENGINEERING



SPIRA S.r.l.

Servizi Progettazione Integrata per il Restauro Architettonico

Direttore Tecnico (Art.254 DPR 207/10) :

Ing. Massimo MARRANI - Ordine Ingegneri di Firenze n.1594

www.studiospira.it

PROGETTISTA E COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE
E DIREZIONE DEI LAVORI:
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Prof. Arch. Giuseppe CRUCIANI FABOZZI
Ing. Massimo MARRANI

MANDANTI:
PROGETTISTA E D.O. OPERE STRUTTURALI E DI CONSOLIDAMENTO:

Prof. Ing. Andrea VIGNOLI - Studio Tecnico Associato di Ingegneria
di Prof. Ing. Andrea VIGNOLI e Ing. Claudio CONSORTI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:
AFFINAMENTO DEL RILIEVO, GRAFICA ED EDITING:

Arch. Alessandro PAGLIAI
Arch. Stefano BALDI

COLLABORATORI:

Arch. Sara MARRANI, Ing. Silvio SPADI, B. Arch. Christopher EVANS,
P.I. Alessio ALESSI, Dott. Agr. Marco CEI, Arch. Luca UGOLINI

Capitolato speciale d'appalto

CSA

Questo progetto è stato realizzato da Spira srl nel rispetto delle regole stabilite dal proprio sistema di gestione qualità conforme ai requisiti ISO 9001/2008 valutato da BUREAU VERITAS Certification e coperto da certificato n°167233

DATA: Settembre 2012

Rev.:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Prescrizioni normative

INDICE

PARTE PRIMA.....	2
ARTICOLO 1. OGGETTO DELL'APPALTO	2
ARTICOLO 2. AMMONTARE DELL'APPALTO	2
ARTICOLO 3. DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE	3
ARTICOLO 4. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO	4
ARTICOLO 5. DIREZIONE LAVORI ED ORDINI DI SERVIZIO	5
ARTICOLO 6. INTERVENTI PER RISOLVERE ASPETTI DI DETTAGLIO.....	6
ARTICOLO 7. VARIANTI	6
ARTICOLO 8. MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO PROVVISORIO ..	6
ARTICOLO 9. PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA	7
ARTICOLO 10. GARANZIA PER DIFFORMITÀ E VIZI FINO AL COLLAUDO DEFINITIVO - DIFETTI DI COSTRUZIONE -- RESPONSABILITÀ DECENNALE PER ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI. ...	7
ARTICOLO 11. DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	7
ARTICOLO 12. TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI.....	8
ARTICOLO 13. DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO	9
ARTICOLO 14. APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI	10
ARTICOLO 15. PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI.....	10
ARTICOLO 16. RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE.....	11
ARTICOLO 17. ESECUZIONE DEI LAVORI IN PRESENZA DI ALTRE IMPRESE.....	11
ARTICOLO 18. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI	11

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE PRIMA

**Articolo 1.
OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione del progetto di restauro del Bastione delle Forche.

Tali opere e provviste verranno eseguite secondo le norme indicate nelle condizioni tecniche inserite nel presente capitolato speciale e quelle risultanti dall'offerta presentata in sede di gara.

**Articolo 2.
AMMONTARE DELL'APPALTO**

2.1 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto posto a base d'asta, da valutarsi in parte a misura, secondo quanto specificato al successivo articolo 7, e in parte a corpo, secondo quanto specificato al successivo articolo 8, ammonta ad € **1.250.000,00** (€ unmilione duecentocinquantamila/00), comprensivi di € 126.000,00 (euro centoventiseimila/00) di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed è così ripartito:

a	Importo complessivo dell'appalto	€ 1.250.000,00
b	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 126.000,00
c	Importo soggetto a ribasso	€ 1.124.000,00

Il contratto è stipulato parte a corpo e parte a misura ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 53 del D.Lgs. 163/2006..

Gli oneri relativi alla sicurezza **non sono soggetti a ribasso d'asta**, come disposto dall'art. 131 comma 3 del D.Lgs. 163/2006.

2.2 DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Con riferimento all'importo di cui al precedente punto 2.1), la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare, risulta riassunta nel seguente prospetto:

OPERE A MISURA

Ai fini di quanto disposto dall'art. 43, commi 7 e 8 del DPR n. 207/2010, si precisa che i lavori a misura sono aggregati in **due gruppi di lavorazioni omogenee**, comprendente tutte le lavorazioni delle categorie appresso specificate, di cui viene specificato l'importo lordo a base d'asta, ai fini sia della facoltà della stazione Appaltante di disporre le variazioni o addizioni di cui al citato art. 132 comma 1 del DLgs 163/2006, all'art 203 del DLgs 163/2006 e

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

all'art. 161 del DPR n. 207/2010, sia delle variazioni quantitative che il Direttore dei lavori può disporre, ai sensi del comma 3 dell'art. 132 del DLgs 163/2006, per risolvere aspetti di dettaglio, entro il limite del 10% in più o in meno, senza aumento dell'importo del contratto stipulato:

n.	Designazione dei gruppi di lavorazioni omogenee	Importo	%
1	Lavori compresi nelle categorie OG2	€ 165.103,66	13,208
	TOTALE BASE D'ASTA OPERE A MISURA	€ 165.103,66	13,208

OPERE A CORPO

Sempre ai fini di quanto disposto dall'art. 43, commi 6 e 8 del DPR n. 207/2010 e di quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del DLgs 163/2006, i lavori a corpo sono articolati nei seguenti **gruppi di lavorazioni omogenee**:

n.	Designazione dei gruppi di lavorazioni omogenee	Importo	%
1	Lavori compresi nelle categorie OG2 ,	1.068.068,23	85,446
	Lavori compresi nella categoria OS30 –impianti elettrici-	€ 16.828,11	1,346
	TOTALE BASE D'ASTA OPERE A CORPO	€ 1.084.896,34	86,792

Gli importi di cui sopra sono presi a base per la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi del comma 3 dell'art. 132 del DLgs 163/2006. Essi potranno variare tanto per eccesso quanto per difetto, ove ammissibile ed entro i limiti di legge, a causa di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni.

Articolo 3.

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

- Luogo dove vengono realizzate le opere oggetto dell'appalto: Bastione delle Forche – Prato
- La forma e le dimensioni delle opere, che rappresentano l'oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati di progetto parte integrante del contratto. Tali opere dovranno essere eseguite altresì secondo le descrizioni contenute nelle norme tecniche del presente

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Capitolato, che contiene anche le prescrizioni relative ai livelli di prestazione richiesti per le varie opere.

Descrizione delle opere

Il progetto di restauro prevede, come intervento primario, il consolidamento ed il trattamento conservativo delle murature, con particolare riguardo alle porzioni in pietrame misto. Per garantire l'efficacia dei consolidamenti, in conseguenza all'avanzato stato di degrado, si è reso necessario estendere gli interventi anche sul lato interno delle murature, rimasto a contatto con il terreno. Le necessarie opere di scavo e rimozione della vegetazione infestante saranno precedute dallo smontaggio del lastrico lapideo che, integrato per le porzioni mancanti, costituirà poi il piano di calpestio del belvedere. La regimazione delle acque piovane verrà garantita, al disotto del lastricato in pietra, da un pacchetto drenante con raccolta e convogliamento delle acque nel sistema fognario del percorso pedonale. La nuova scala di accesso al bastione, di larghezza pari a 1.40m, verrà realizzata con struttura in c.a. e rivestimento lapideo, provvista di adeguata illuminazione di sicurezza e svolgerà anche la funzione di via d'esodo. Il restauro conservativo dei paramenti non permette, da solo, di poter ottenere un parapetto sicuro per l'uso della terrazza, pertanto sarà necessario installare una recinzione, realizzata con elementi in cor ten e impostata arretrata rispetto alle creste murarie, che assolva a tale compito. Il progetto prevede infine il ripristino del piano di calpestio mediante il ricollocamento degli elementi rimossi e la sostituzione delle parti non recuperabili, la realizzazione di un impianto di illuminazione della scala e del belvedere, nonché l'installazione degli infissi necessari a impedire l'accesso al Belvedere oltre l'orario di apertura stabilito dall'Amministrazione.

Articolo 4.

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità, di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti, la compresenza sul cantiere di altre imprese come precisato al successivo articolo 17 ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltante.

Grava sull'Appaltatore l'onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Articolo 5.
DIREZIONE LAVORI ED ORDINI DI SERVIZIO

Ai sensi dell'art.147 del D.P.R 207/2010 i Committenti, prima della gara, istituiscono, dandone comunicazione all'appaltatore, un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un direttore dei lavori e da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dagli art. 148, 149, 150 del D.P.R n 207/2010.

In particolare il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui al D.P.R n. 207/2010.

Il Direttore dei lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi dei Committenti.

Egli ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e della esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali nonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori è l'unico interlocutore dell'Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto.

I direttori operativi hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori appaltati da realizzare (strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro) siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono della loro attività di verifica direttamente al direttore dei lavori.

Gli ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato. La posizione di ogni ispettore è ricoperta da una sola persona.

L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del direttore dei lavori all'appaltatore.

Gli ordini di servizio sono redatti in due copie, sottoscritte dal direttore dei lavori, emanate e comunicate all'appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza.

Gli ordini di servizio non costituiscono sede per la iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato.

L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito.

L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Articolo 6.
INTERVENTI PER RISOLVERE ASPETTI DI DETTAGLIO

I Committenti si riservano la facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio entro il limite previsto dall'art. 132 comma 3 del DLgs 163/2006 e da calcolare sugli importi netti dei gruppi di lavorazioni ritenuti omogenei indicati al precedente art. 2, sempre che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Articolo 7.
VARIANTI

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dai Committenti. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente, qualora ricorrano i presupposti previsti, all'art. 132 comma 1 del DLgs 163/2006, all'art 203 del DLgs 163/2006, e nel rispetto delle modalità riportate negli artt. 161, 162 e 163 del DPR n 207/2010.

Articolo 8.
MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE OPERE
FINO AL COLLAUDO PROVVISORIO

L'appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell'opera durante il periodo di attesa e l'espletamento delle operazioni di collaudo fino all'emissione del relativo certificato, che deve essere emesso non oltre **tre** mesi dall'ultimazione dei lavori.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, se l'Impresa non provvedesse nei termini ordinati per iscritto dalla D.L. si procederà d'ufficio con addebito della spesa all'Impresa stessa.

Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'appaltatore, l'obbligo di custodia non sussiste se dopo l'ultimazione l'opera è presa in consegna dai Committenti, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l'obbligo di custodia è a carico dei Committenti.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Articolo 9.
PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

Successivamente all'emissione del certificato di collaudo, l'opera sarà presa in consegna dai Committenti.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa entro il 90 gg. dall'emissione del certificato di collaudo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

I Committenti si riservano la facoltà di chiedere consegna anticipata per parti di lavoro ultimate.

Articolo 10.
GARANZIA PER DIFFORMITÀ E VIZI FINO AL COLLAUDO DEFINITIVO
- DIFETTI DI COSTRUZIONE -
- RESPONSABILITÀ DECENNALE PER ROVINA E DIFETTI
DI COSE IMMOBILI.

Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

È in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1668, Il comma, c.c.

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti dei Committenti, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta (art. 1669 c.c.).

Articolo 11.
DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno.

Appena ricevuta la denuncia il direttore lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dall'art.166 DPR 207/2010.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all'accertamento dei fatti.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisoriale e dei mezzi dell'Appaltatore.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Articolo 12.

TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore è obbligato ad eseguire l'opera o i lavori oggetto del presente capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

a) Tutela retributiva

L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.

Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'appaltatore conferisce ai Committenti il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fidejussoria – di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, e successive modifiche – a garanzia dei debiti contrattuali dell'appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 123 del DPR 207/10.

b) Tutela previdenziale ed assicurativa

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

L'appaltatore deve esibire al responsabile del procedimento, prima della data del verbale di consegna dei lavori, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L'appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Prima di emettere i certificati di pagamento degli stati di avanzamento lavori, compreso quello conseguente al conto finale, il direttore dei lavori chiede all'appaltatore le ricevute e le attestazioni dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, effettuati agli enti previdenziali ed assicurativi che devono essere prontamente esibiti dall'appaltatore.

A garanzia di tali obblighi il responsabile del procedimento, opererà una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori.

Inoltre, il mancato adempimento dell'appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso i Committenti, conferisce a questi ultimi il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fidejussoria – di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche – a garanzia dei debiti contrattuali dell'appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dal l'art. 123 del DPR 207/2010.

Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto. In ogni caso l'appaltatore è responsabile nei confronti dei Committenti dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

Qualora i Committenti constatino la violazione degli obblighi retributivi, previdenziali o assicurativi, il Responsabile del procedimento, ordinerà all'appaltatore l'immediato adeguamento alla normativa di tutela dei lavoratori. La mancata ottemperanza dell'appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.37 del presente capitolato.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all'Ispettorato del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

Articolo 13.

DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

All'infuori dell'orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Articolo 14.

APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dei Committenti, l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, questi ultimi potranno con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio. Scaduto tale termine infruttuosamente, i Committenti potranno provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorata dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dei Committenti, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dai Committenti e ad accettarne il relativo addebito in contabilità restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dei Committenti di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

Articolo 15.

PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI

I Committenti, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riservano la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvenivano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.

Dell'eventuale ritrovamento dovrà esserne dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato.

Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell'art. 159 del DPR n. 207/2010.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Articolo 16.
RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare, da persona fornita dei requisiti tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, i Committenti, previa comunicazione all'appaltatore, hanno diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Articolo 17.
ESECUZIONE DEI LAVORI IN PRESENZA DI ALTRE IMPRESE

L'immobile su cui devono eseguirsi i lavori potrà essere oggetto di interventi affidati dal Committente ad altre ditte. Pertanto l'impresa si potrà trovare ad operare contemporaneamente alle ditte incaricate.

La organizzazione logistica e le procedure di sicurezza per la gestione delle interferenze sono illustrate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

I maggiori oneri derivanti all'impresa per le difficoltà operative dovute a tali interferenze, per le misure di sicurezza da approntare al riguardo e per la necessità di coordinare il proprio programma lavori con le ditte di cui sopra sono compresi nei prezzi unitari di appalto o computati nei costi della sicurezza. Pertanto l'impresa non potrà fare alcuna eccezione o richiedere ulteriori compensi per la presenza contemporanea in cantiere delle altre ditte incaricate dal Committente.

Il tempo assegnato per la esecuzione dei lavori tiene già conto delle difficoltà operative dovute alla presenza in cantiere di altre imprese e degli slittamenti temporali che si renderanno necessari e quindi il termine utile per il compimento dei lavori decorrerà dalla data di consegna degli stessi.

Articolo 18.
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.